

Nutri-Score

Ancora fuori legge l'etichetta a semaforo

Il sistema è riconducibile a claim nutrizionali o salutistici

di Carlo Correra

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il messaggio nutrizionale o salutistico insito nel "Nutri-Score" comporta la facoltà di utilizzarlo solo previo inserimento nell'elenco dei claim autorizzati secondo la procedura predisposta dalla normativa unionale

16

Continua la battaglia del "semaforo in etichetta" o, per essere più precisi, dell'adozione dell'indicazione salutistica con il sistema "Nutri-Score" (bollino di cinque colori, dal verde al rosso) per segnalare al consumatore quali sono i prodotti virtuosi e quali invece quelli "a rischio" per la sua salute.

Su questo argomento e su questa Rivista già due anni fa (marzo 2020)¹ abbiamo espresso ed argomentato le nostre perplessità o, ad essere più precisi, le nostre obiezioni giuridiche sulla liceità di tale modalità di "informazione salutistica" per

il consumatore ovvero sulla sua compatibilità con la normativa UE in vigore.

A distanza di 24 mesi o poco più e dopo il moltiplicarsi delle polemiche, giornalistiche e non, al riguardo non possiamo che confermare quella nostra valutazione negativa e per quelle stesse motivazioni giuridiche che questa volta ricordiamo solo sommariamente, rinviando per il dettaglio al precedente articolo pubblicato sulla rivista che qui ci ospita ancora.

Infatti, la contesa tra sostenitori ed avversari di questa modalità "colorata" (cinque colori dal verde al rosso) usata per ammonire o suggerire, sconsigliare o incoraggiare il consumatore nei riguardi di uno od altro alimento non ha trovato ancora una soluzione normativa, anche se la Commissione UE ha recentemente annunciato che il 2022 vedrà alfine disciplinata (e legalizzata?) questa "modalità di orientamento" del consumatore.

Resta il fatto, però, che a tutt'oggi questo sistema cosiddetto "Nutri-Score" non è disciplinato, anzi – a nostro avviso – è persino "fuori legge", come riteniamo di aver dimostrato già nell'articolo di due anni fa, e lo è per profili normativi rimasti fino ad oggi immutati.

Invero, come gli stessi sostenitori della validità e

¹ Vedi l'articolo "Informazione al consumatore. Attenti... al semaforo" di Carlo Correra, pubblicato su "Alimenti&Bevande" n. 2/2022, alle pagine 17-21.



correttezza del “Nutri-Score” precisano, siamo al cospetto di un’indicazione di etichettatura con la quale si “consiglia” (o si “sconsiglia”) al consumatore un certo alimento sulla base della sua “qualità nutrizionale”: esplicita, in tal senso, è la recente intervista resa da Mathilde Touvier, capo del gruppo di ricerca sull’epidemiologia nutrizionale dell’Università Sorbonne Paris Nord e coordinatrice dello studio Nutrinet-Santé, intervista riassunta dal periodico online “Il Fatto alimentare” del 5 febbraio 2022. Un’“informazione” questa che, come onestamente riconoscono gli stessi sostenitori del “Nutri-Score” (vedi “Il Fatto alimentare” del 15 febbraio 2022), *“cerca di indirizzare i cittadini verso scelte alimentari corrette, facilitando il confronto tra prodotti simili”*.

Detto in termini più elementari: siamo al cospetto di una tecnica di informazione con cui si

“pilotano” i consumi a favore di alcune tipologie di alimenti ed a discapito di altre!

Siamo dunque in presenza di una vera e propria “informazione salutistica”: un’informazione peraltro assolutamente discutibile, a nostro parere, in quanto in effetti il consumo dell’alimento – valutato di volta in volta dal “semaforo Nutri-Score” – andrebbe, caso per caso, “relativizzato” ovvero valutato in rapporto alle condizioni di salute, di età e di stile di vita del singolo consumatore: non ha senso invece mandare quel segnale come un “valore assoluto” ovvero senza tradurlo rispetto alle esigenze alimentari del singolo individuo.

Il “Nutri-Score” si risolve in un “suggerimento salutistico”



In termini assoluti, dunque, il “Nutri-Score” si risolve in un “suggerimento salutistico” ed in quanto tale rientra nella categoria delle “indicazioni sulla salute” di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) 1924/2006 così formulato:

«Articolo 2

Definizioni

1 [...]

2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

1) “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;

2) [...]

3) [...]

4) “indicazione nutrizionale”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà

nutrizionali benefiche, dovute:

A) all’energia (valore calorico) che

i) apporta;

ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o

iii) non apporta, e/o

b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che:

i) contiene;

ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o

iii) non contiene;

5) “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

6) “indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;

7) [...]».



A fronte di tale quadro normativo, risulta del tutto evidente che il sistema di segnalazione a colori del “Nutri-Score” si deve ricondurre alla categoria delle “indicazioni nutrizionali” (punto 4) e/o delle “indicazioni sulla salute” (punto 5).

Così dunque inquadrato il messaggio nutrizionale insito nel “Nutri-Score”, è inevitabile ricondurlo al regime giuridico delle “autorizzazioni”

di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento (CE) 1924/2006, articolo le cui disposizioni consentono l’impiego solo dei “claims salutistici” elencati appunto nel regolamento (UE) 432/2012 oppure di volta in volta “autorizzati” a seguito di apposita procedura attivata dallo stesso operatore del settore alimentare (OSA). Invero, l’articolo 10 del suddetto regolamento (CE) 1924/2006 così dispone:





«Articolo 10 Condizioni specifiche

1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14. [...]».

Orbene, al momento, il sistema "Nutri-Score" non rientra in quell'elenco e neppure è stato autorizzato: dunque il suo impiego è – a nostro avviso – illegale per il legislatore UE ed illegali devono reputarsi i provvedimenti eventualmente adottati dai singoli paesi membri al riguardo.

Le sanzioni

A questo punto, acclarata – a parer nostro – l'attuale illiceità dell'indicazione salutistica "Nutri-Score", è opportuno segnalarne le possibili

sanzioni che, al momento, potrebbero essere individuate nelle:

- sanzioni amministrative previste dagli articoli da 3 a 10 del decreto legislativo 27/2017 (disciplina sanzionatoria speciale per le violazioni del regolamento (CE) 1924/2006) con importi variabili da un minimo di 2.000 fino ad un massimo di 30.000 euro, a seconda delle varie tipologie di violazioni del regolamento (CE) 1924/2006. Sanzioni amministrative, queste, peraltro accompagnate tutte dalla clausola di riserva penale "Salvo che il fatto costituisca reato". Pertanto, non è fuor di luogo prospettare anche le ipotesi di reato che vi si potrebbero sovrapporre e che qui di seguito accenniamo;
- sanzioni penali previste per i delitti di cui agli articoli 515 ("Frode nell'esercizio del commercio") e 517 ("Vendita di prodotti industriali con segni mendaci/ingannevoli sulle loro caratteristiche qualitative") del codice penale. Peraltro, per questi due delitti è prevista (articolo 517-bis) anche un'"aggravante

speciale”, con conseguente aumento delle sanzioni ordinarie fino ad un terzo (reclusione fino a due anni e/o multa, oltre alle sanzioni accessorie della sospensione o revoca delle licenze o persino quella della chiusura definitiva dello stabilimento del reo) nel caso in cui l’indicazione falsa od ingannevole riguardi un prodotto a “denominazione protetta” (quindi, prodotti DOP, IGP o STG).

In quest’ultima ipotesi, riteniamo che ogni “Consorzio di Tutela”, riconosciuto per lo specifico prodotto a denominazione protetta, sia legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale che si andrà ad instaurare a carico dell’OSA che abbia illecitamente applicato il “Nutri-Score” con una valutazione negativa ai danni dello specifico prodotto.

Legittimazione, questa, che peraltro può essere invocata anche per il singolo produttore di ogni altro alimento di tipo “comune” su cui sia stato applicato, con un “colore” sfavorevole, un sistema di valutazione, quale il “Nutri-Score”, non ancora autorizzato dalle autorità UE quindi

ancora illecito a fronte delle vigenti normative sulle indicazioni ed i claims salutistici.

Questa, dunque, a nostro sommosso, ma convinto parere, la collocazione normativa per il sistema “Nutri-Score” nel momento in cui scriviamo (marzo 2022) ed al netto di tutte le valutazioni “politiche” e/o partigiane che stanno accendendo il dibattito al riguardo sia in Italia sia in altri paesi UE, inclusa quella Francia dalla quale, se male non abbiamo ricostruito questa tormentata vicenda di informazione per il consumatore alimentare, l’idea “Nutri-Score” ha preso le mosse e che ora, almeno in parte, starebbe – la Francia – ritornando sui suoi passi. Una posizione, la nostra, che – vogliamo ribadirlo – si muove su di un terreno rigorosamente tecnico-giuridico e nell’ottica del rispetto della corretta informazione del consumatore e della garanzia di una libera scelta da parte sua riguardo ai prodotti alimentari di cui voglia avvalersi, senza “suggerimenti” o consigli sul cui “disinteresse”, a dirla sinceramente, nutriamo ormai non pochi dubbi.

